

**OGGETTO: RICHIESTA RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO**

specificare tributo (IMU, TASI o TARI) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ n° civico \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ (prov. ) \_\_\_\_\_ recapito tel \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**se trattasi di persona diversa da persona fisica:**

in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_ P.I.: \_\_\_\_\_

trovandosi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dovuta ai seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**CHIEDE**

La dilazione dell'importo totale di € \_\_\_\_\_, richiesto con l'avviso di accertamento in oggetto, in n. \_\_\_\_\_ rate mensili.

**A tal fine dichiaro di aver letto l'art.21 del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate sotto riportato e di essere pertanto consapevole delle disposizioni normative in esso previsto.**

**Art. 21 - Rateizzazione dei crediti arretrati**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 72:

- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3000,00 da cinque a dodici rate mensili;

- da euro 3000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

c) Per importi rilevanti, oppure quando lo ritenga opportuno, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. Tale garanzia è comunque obbligatoria per importi superiori ad euro 5000,00.

d) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili nell'ambito della fasce previste va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

e) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

f) Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, aumentato di 1,5 punti percentuale, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

5. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

Monteroni di Lecce, li.....

FIRMA

\_\_\_\_\_